

Svolgimento del processo

La questione controversa nella presente causa riguarda i criteri di liquidazione delle spese processuali in caso di riunione di procedimenti, aventi identico difensore, relativi a controversie in materia di lavoro di previdenza e di assistenza connessi, ai sensi dell'articolo 274 c.p.c. e 151, primo comma, disposizioni di attuazione c.p.c.; in particolare se la loro liquidazione debba avvenire per ogni singola causa riunita oppure complessivamente.

Il Tribunale di Melfi, riunita la causa proposta da Lo russo Carmine con quella proposta da Caputo Concetta, al fine di ottenere la rivalutazione monetaria sulla somma percepita in ritardo a titolo di indennità ordinaria di disoccupazione agricola, dato atto che l'Inps, costituendosi in giudizio, aveva riconosciuto la pretesa avversaria, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e condannato l'ente convenuto a pagare la metà delle spese processuali, metà liquidata in complessivi € 230 per onorari e diritti, oltre spese forfettarie, IVA e CAP.

dsy

La Corte d'appello di Potenza, con sentenza 14/21 ottobre 2004 n. 500, ha respinto l'appello con cui la difesa dei ricorrenti si doleva della liquidazione unitaria delle spese processuali, e ne chiedeva la liquidazione separata per ciascuna causa, ai sensi dell'art. 151 d.a.c.p.c., con riduzione correlata all'unitaria trattazione finale delle

cause riunite, con applicabilità dell'articolo 5 della tariffa forense.

Il giudice di appello argomentava:

a) a seguito della riunione di cause il giudizio diventa unico, onde è del tutto legittima la liquidazione globale delle spese di lite; citava al riguardo il precedente di questa Corte 24 maggio 1997 n. 4638;

b) deve essere fatto salvo il rispetto dei limiti tariffari, dei quali peraltro i ricorrenti non si dolgono;

c) i ricorrenti non hanno interesse a dolersi della mancata riduzione degli onorari prevista dall'articolo 151, comma 2, disposizioni di attuazione;

d) l'articolo 5, comma 4, della tariffa forense applicabile *ratione temporis* (decreto ministeriale 5 ottobre 1994 n. 585) prevede per i casi come quello di specie dell'unico difensore di più parti aventi la stessa posizione processuale una maggiorazione facoltativa degli onorari di avvocato rimessa al potere discrezionale del giudice; nel caso di specie la serialità dei giudizi ed il limitato impegno difensivo richiesto hanno indotto il giudice del merito a non far uso di tale facoltà.

e) ha compensato le spese processuali del grado.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione i soccombenti, con tre motivi.

L'Inps ha depositato procura.

Motivi della decisione

Con tre motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell'articolo 151, comma 2, disposizioni di attuazione c.p.c., degli articoli 99 e 100 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a punto decisivo della controversia.

Argomentano: il provvedimento di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni; la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, per cui la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione ad ogni singolo giudizio, posto che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolte in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa (Cass. 7908 del 2001); la norma dell'articolo 151, comma 2, in esame, a maggior ragione si applica nel caso in cui il difensore di più parti aventi identica posizione processuale abbia redatto per ciascuno di essi un distinto atto difensivo (Cass. 6532 del 1997). Infine deducono che la richiesta di liquidazione separata per ogni procedimento implica la richiesta di applicazione dei minimi tariffari inderogabili.

A24

I tre motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati.

Le norme che vengono in considerazione per la decisione della presente controversia sono l'art. 151 disposizioni di attuazione c.p.c. (come modificato dall'art. 9 legge 11 agosto 1973 n. 533) e l'articolo 5, comma 4, della tariffa forense approvata con decreto ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585.

La prima costituisce una norma processuale specifica per la riunione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza, e prevede una disciplina più restrittiva dell'articolo 274 c.p.c. sotto due profili: a) mentre per l'art. 274 c.p.c. il giudice ha la facoltà di riunire le cause connesse, per l'articolo 151 il giudice ha l'obbligo della riunione; b) mentre per l'articolo 274 c.p.c. rileva la connessione in senso tecnico, per l'articolo 151 il giudice ha l'obbligo di riunire le cause connesse anche soltanto per la identità delle questioni. Evidente è la ratio della disposizione speciale, rivolta ad ottenere una maggiore economia processuale ed efficienza della giustizia mediante l'accorpamento delle controversie seriali. E tale ratio, insita nella legge 11 agosto 1973 n. 533 (il cui articolo 9 ha modificato l'articolo 151 disposizioni di attuazione c.p.c. nei termini sopra indicati), assume rilievo costituzionale dopo la modifica dell'articolo 111 Cost.

sul giusto processo e la sua ragionevole durata, ad opera della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.

In corrispondenza di questo accentuato obbligo di riunione, il comma 2 regola il regime delle spese nei seguenti termini: "Le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell' unitaria trattazione delle controversie riunite".

La seconda è una norma generale della tariffa forense, la quale dispone: "Qualora in una causa l'avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale, l'onorario unico può essere aumentato per ogni parte del 20% fino ad un massimo di 10 e, ove le parti siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime 10 e fino a un massimo di 20. La stessa disposizione trova applicazione, ove più cause vengano riunite, dal momento dell'avvenuta riunione".

Trattasi di disposizioni, sul piano della loro vincolatività, di analogo valore normativo, in quanto la tariffa forense, deliberata dal Consiglio nazionale forense ed approvata con decreto del Ministro della giustizia, è atto di natura regolamentare, espressione di una potestà normativa secondaria delegata dalla legge, nella specie l'art. 64 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 (il quale dispone che gli onorari e gli altri diritti sono determinati dalle norme generali della tariffa e dalla tabella unite al r.d.l. 1774 del 1918, e dalle successive modificazioni),

avente lo scopo di dare una disciplina di portata generale ed astratta, integrativa della legge stessa (Cass. 17 giugno 2004 n. 11347; Cass. 4 aprile 2003 n. 5252; Corte Giustizia CE 19 febbraio 2002 in C-35/99).

Poiché esse appaiono regolare fattispecie apparentemente simili, occorre coordinare le due disposizioni. A tal fine nella giurisprudenza di questa Corte sono presenti varie indicazioni, delle quali occorre cogliere e valorizzare quelle effettivamente pertinenti alla fattispecie in esame di riunione di più cause connesse aventi il medesimo difensore.

Non costituiscono pertanto precedente pertinente quelle pronunce richiamate dai ricorrenti che, in fattispecie di riunione di cause comuni con distinti difensori, hanno affermato il principio che la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione ad ogni singolo giudizio, posto che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza (Cass. 13 luglio 2006 n. 15954, Cass. 12 giugno 2001 n. 7908).

La prima indicazione pertinente ed utile è che la regola contenuta nel quarto comma dell'articolo 5 del decreto ministeriale 5 ottobre 1994 n. 585 si applica sia nel caso di difesa comune di più parti originaria, sia per effetto di riunione (Cass. 24 maggio 1997 n. 4638, Cass. 15 aprile 1999 n. 3758), come reso palese dall'ultimo periodo dello stesso articolo 4, per cui in caso di riunione di cause la

norma sulla tariffa unica maggiorata trova applicazione dal momento della riunione (Cass. 6 dicembre 2002 n. 17354).

Ne consegue che la regola dell'art. 151, ultimo comma, trova applicazione in caso di riunione di cause di difensori diversi, impossibilitati ad una trattazione congiunta originaria, nonostante la identità di questioni, ed è diretta a non penalizzarli oltre misura per effetto della riunione.

Si deve pertanto dissentire dal precedente di questa Corte 16 luglio 1997 n. 6532, secondo cui la regola dell'articolo 151 trova applicazione "a maggior ragione" nel caso di unico difensore, in quanto interpretazione confliggente con la regola dell'articolo 5 della tariffa professionale, e della quale non è possibile individuare l'argomento a fortiori.

Si deve conclusivamente affermare il seguente principio di diritto: "Nel caso in cui il giudice abbia provveduto alla riunione di più cause, aventi il medesimo difensore, in materia di lavoro o di previdenza ed assistenza, riunione obbligatoria ai sensi dell'art. 151, comma 2, disposizioni attuazioni del c.p.c., trova applicazione, per la liquidazione delle spese processuali, la disposizione dell'articolo 5, comma 4, della tariffa forense approvata con decreto ministeriale 5 ottobre 1994 n. 585, e non l'art. 151, ultimo comma, disposizioni di attuazione

c.p.c., norma quest'ultima applicabile in caso di riunione di cause con difensori diversi".

Quanto al mancato rispetto dei minimi tariffari, era onere dei ricorrenti di dimostrarne, e non solo allegarne, la violazione (Cass. 8 marzo 2007 n. 5318).

La sentenza impugnata, che si è attenuta al principio di diritto sopra enunciato, va pertanto confermata.

Nulla per le spese del presente giudizio, attesa la contumacia.

p.q.m.

rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro il 10 luglio 2008.

Il Presidente *Giuseppe G.*

Il Consigliere Estensore *Aldo De Maffei*

**ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533**

IL CANCELLIERE
Depositato in Cancelleria
oggi **9 SET. 2008**



CANCELLIERE C1
Giovanni Cantelmo